

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo ONU sulle armi da fuoco

del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo addizionale del 31 maggio 2001³ della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000⁴ contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) è approvato con le seguenti riserve:

a. *Riserva all'art. 10 par. 2 lett. b:*

Se entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta non pervengono obiezioni dello Stato di transito, si considera che lo stesso non si opponga al transito e vi abbia tacitamente acconsentito.

b. *Riserva all'art. 10 par. 3:*

Le autorizzazioni di esportazione e d'introduzione sul territorio svizzero e la corrispondente documentazione di accompagnamento non conterranno sistematicamente le informazioni relative ai Paesi di transito, conformemente a quanto previsto dalla legislazione svizzera, che non esige sempre tali informazioni.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo formulando le riserve summenzionate.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora divengano prive di oggetto.

Art. 2

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

- 1 RS 101
- 2 FF 2011 4077
- 3 RS 0.311.544; FF 2011 4143
- 4 RS 0.311.54
- 5 RS 514.54

Art. 31c cpv. 2 lett. b^{bis}

² Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

- b^{bis}. trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;

Art. 32a cpv. 1 lett. g

¹ L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

- g. banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).

Art. 32b cpv. 4^{bis}

^{4bis} La DARUE contiene i dati seguenti:

- a. indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b;
- b. altri segni distintivi e indicazioni relativi al fabbricante e all'importatore;
- c. recapiti del fabbricante, del fornitore e dell'importatore;
- d. indicazioni dell'autorizzazione d'importazione.

Art. 32c cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

² Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 33 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a^{bis}. senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.⁶

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

